

# FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

## COMMISSIONE ETICA

Milano, 11 novembre 2010

Si riunisce in data odierna, presso i locali della FSI in Milano, via Cusani 10, la Commissione etica della F.S.I., organo designato dal Consiglio della FSI in conformità al vigente Statuto della F.S.I.

La Commissione è composta, come da delibera del 23 maggio 2009, dai seguenti componenti: Gianpietro Pagnoncelli (Presidente), ASSENTE GIUSTIFICATO, Roberto Rivello, Giuseppe Lamonica. PRESENTI, presente ad ausilio dei lavori della Commissione il Segretario generale Mauro Fiori.

La Commissione prende atto dell'invito formulato dal Consiglio federale nella riunione del 18 settembre 2010, di discutere e far pervenire allo stesso un parere in ordine ai seguenti punti: 1) elaborazione di uno snello codice di comportamento per i tesserati (utilizzando eventualmente come modello quello del CONI e del CR Lazio); visione del regolamento Atleti convocati in nazionale.

In ordine al **primo punto** la Commissione ricorda al Consiglio quanto segue:

la materia dell'etica sportiva è regolata, fra l'altro, dalle seguenti fonti di diritto, tutte applicabili ai rapporti coinvolgenti tesserati ed organi della FSI:

- 1) Il **Codice di comportamento sportivo**, approvato dal CONI il 15 luglio 2004, ed il **Regolamento del Garante del Codice di comportamento sportivo**, da ultimo approvato con modifiche il 5 febbraio 2008. Si tratta di norme **direttamente applicabili in ambito FSI**, basti ricordare il dettato esplicito sul punto dell'art. **8.10 dello Statuto FSI**, che recita “Il tesserato è tenuto all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni. Si applicano le norme CONI relative al Garante del Codice di comportamento sportivo”. A mero titolo di esempio l'art. 7 del Codice di comportamento sportivo recita: “Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo”, norma sufficientemente chiara, che potrebbe essere senz'altro suscettibile di applicazione ove si presentassero casi in essa sussumibili.
- 2) Il **FIDE Code of Ethics**, il cui disposto è senz'altro anch'esso direttamente applicabile, in virtù di vari espressi richiami operati dallo Statuto FSI.

3) Va ricordato infine, per mera completezza, il Codice europeo di etica sportiva, approvato dal Consiglio d'Europa in Rodi il 13-15 maggio 1992 con la Risoluzione n. 3/92 e quindi con Raccomandazione R(92)14 agli Stati membri, poi modificata in data 16 maggio 2001: trattasi di una normativa internazionale, che nell'ordinamento interno italiano non ha al momento rango legislativo, anche se pendono disegni di legge volti ad attribuirle espressamente, da ultimo il Disegno di legge N. 1748 di iniziativa parlamentare, della corrente legislatura, presentato in Senato lo scorso 25 ottobre 2010, che propone di introdurre una legge che all'art. 1 reciterebbe *Art. 1. (Carta dell'etica dello sport) 1. La Carta dell'etica dello sport, di seguito denominata: «Carta», come definita nell'allegato alla presente legge, costituisce, in attuazione del codice europeo di etica sportiva approvato dalla 7° Conferenza dei Ministri europei dello sport tenutasi a Rodi il 13-15 maggio 1992, la tavola dei valori fondamentali cui è ispirato l'esercizio delle attività sportive riconosciute dal Comitato olimpico internazionale (CIO). 2. La Carta si richiama altresì alla carta olimpica e al codice etico del CIO nonché al codice di comportamento sportivo del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); essa fa parte integrante, quale strumento essenziale per la formazione fisica e morale dell'atleta, nonché per l'elevazione della sua educazione e della sua cultura, dell'ordinamento del CONI e degli statuti delle Federazioni sportive da esso vigilate.*

Pur non avendo rango vincolante nell'ordinamento italiano, può dirsi tuttavia che le stesse siano indirettamente richiamate dall'art. 1 dello Statuto FSI, che richiama fra l'altro al comma 5 le "direttive impartite dal CIO" che a loro volta richiamano anche il predetto codice europeo.

Come si vede esistono già molteplici strumenti normativi direttamente applicabili, non si ritiene pertanto consigliabile l'elaborazione di un ulteriore codice di comportamento specifico per la FSI.

In ordine al **secondo punto**:

la Commissione etica ha preso visione del regolamento Atleti convocati in nazionale; ad una prima lettura non pare che lo stesso si ponga in contrasto con normative o regolamentazioni vigenti, solo il riferimento all'art. 8 ad una ipotetica sanzione di "richiesta danni per i casi particolarmente gravi" appare di dubbia interpretazione: se si intendesse come possibilità di irrogare direttamente una sanzione pecuniaria di tal genere, anziché come possibilità di agire per richiedere il pagamento dei danni, potrebbe apparire come sanzione non legittima, che porterebbe fra l'altro a far coincidere soggetto danneggiato con soggetto valutante l'accertamento del danno e delle relative responsabilità.